



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n.

13374

Roma, 16 DIC 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

SEDE

Oggetto: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

Con riferimento alla proposta di Direttiva in oggetto, si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza, predisposta dal competente Dipartimento del tesoro.

II CAPO DELL'UFFICIO

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 581 del 22/09/2021
 - **Codice interistituzionale:** 2021/0295(COD)
 - **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Proposta correlata** a COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul riesame del quadro prudenziale dell'UE per gli assicuratori e i riassicuratori nel contesto della ripresa dell'UE dopo la pandemia. COM(2021) 580 final del 22 settembre 2021, "Pacchetto Solvency II Review" che comprende. Oltre che la proposta in oggetto:
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un Quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012. **COM(2021) 582 final - 2021/0296 (COD) del 22 settembre 2021;**
 - Proposta di modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35, non ancora pubblicata.

Premessa: finalità e contesto

o *quadro normativo e finalità generali:*

Le imprese di assicurazione forniscono protezione contro eventi futuri che possono determinare una perdita e canalizzano i risparmi delle famiglie nei mercati finanziari e nell'economia reale. La direttiva 2009/138/CE¹ ("Solvibilità II") stabilisce le norme prudenziali per il settore assicurativo e mira a consentire un mercato unico dei servizi assicurativi, che tuteli allo stesso tempo i contraenti.

La direttiva Solvibilità II, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha introdotto un quadro prudenziale armonizzato, solido e robusto per le imprese di assicurazione dell'UE. Essa si basa sul profilo di rischio di ciascuna singola impresa di assicurazione, al fine di promuovere la confrontabilità, la trasparenza e la competitività.

Nel complesso, il quadro Solvibilità II funziona efficacemente, ma che alcuni suoi elementi devono essere migliorati.

1. La direttiva Solvibilità II continua a disincentivare gli investimenti azionari a lungo termine e non considera i rischi legati alla sostenibilità a più lungo termine;
2. essa non riflette adeguatamente il contesto di bassi tassi di interesse e può generare indebitamente un'elevata volatilità dei coefficienti di solvibilità;

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

3. essa può rivelarsi eccessivamente complessa per gli assicuratori piccoli e con un basso profilo di rischio;
4. i recenti fallimenti di assicuratori che operano a livello transfrontaliero hanno evidenziato carenze a livello di vigilanza e confermato che i contraenti non sono tutelati in modo coerente in tutta l'UE in caso di fallimento del loro assicuratore;
5. lo strumentario di vigilanza per prevenire i rischi sistemici può rivelarsi insufficiente.

La Commissione europea dispone di un mandato giuridico per condurre una revisione completa delle componenti fondamentali della direttiva Solvibilità II, in particolare dei suoi requisiti patrimoniali in funzione del rischio assunto dall'impresa e delle norme sulla valutazione delle passività a lungo termine, nonché per trarre conclusioni dai primi 5 anni di applicazione della direttiva in relazione a tale quadro. L'esperienza acquisita ha dimostrato altresì che la proporzionalità della direttiva Solvibilità II potrebbe essere migliorata e ha sottolineato l'assenza di disposizioni specifiche a livello UE per affrontare l'accumulo di rischi sistemici, per garantire la preparazione alle crisi o per risolvere gli assicuratori, se necessario.

Inoltre il quadro normativo deve essere coerente con le priorità politiche dell'UE. In particolare il settore assicurativo dovrebbe svolgere un ruolo nel finanziamento della **ripresa economica in seguito alla COVID-19**, nel completamento dell'**Unione dei mercati dei capitali**² e nel conseguimento degli obiettivi del **Green Deal europeo**³. Più specificamente il settore sarà strumentale alla "ripatrimonializzazione" nel settore delle imprese e al finanziamento della transizione verso la sostenibilità.

In tale contesto la Commissione ha individuato i seguenti obiettivi per la revisione:

- fornire incentivi agli assicuratori affinché contribuiscano al finanziamento sostenibile a lungo termine dell'economia;
- migliorare la sensibilità al rischio;
- attenuare l'eccessiva volatilità a breve termine della solvibilità degli assicuratori;
- incrementare la qualità, la coerenza e il coordinamento della vigilanza sulle assicurazioni in tutta l'UE e migliorare la tutela dei contraenti e dei beneficiari anche in caso di dissesto del proprio assicuratore;
- affrontare meglio il potenziale accumulo di rischi sistemici nel settore assicurativo.

○ *Proposta correlata:*

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un Quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012. COM(2021) 582 final - 2021/0296 (COD) del 22 settembre 2021.

Proposta di modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35, non ancora pubblicata.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della direttiva attualmente in vigore è costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'azione dell'Unione in conformità con tali articoli è necessaria per continuare ad allineare le norme attuali o per introdurre norme

² COM(2020) 590 final.

³ COM(2019) 640 final.

standardizzate nuove.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'obiettivo della proposta può essere conseguito solo a livello di Unione perché teso ad introdurre uniformità nel settore assicurativo in materia di avvio ed esercizio dell'attività assicurativa all'interno dell'UE. La regolamentazione del settore delle assicurazioni a livello europeo è consolidata da tempo. Come la legislazione che intende modificare, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà perché soltanto l'azione dell'Unione può stabilire un quadro normativo comune per gli assicuratori che beneficiano della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi e, ai sensi dell'art. 5 TUE, gli Stati membri, per la portata dell'azione, non possono conseguire in misura sufficiente il suddetto obiettivo.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La presente proposta mira a modificare la direttiva Solvibilità II esistente; quindi lo strumento scelto è una direttiva di modifica, nel rispetto, come chiarito sopra, del principio di proporzionalità.

Le misure sono necessarie a migliorare il funzionamento del quadro normativo per le imprese di assicurazione e per conseguire gli obiettivi della direttiva Solvibilità II, in corso di modifica, come previsto nella stessa direttiva oggetto di revisione. In particolare la proposta mira a modificare le disposizioni concernenti i requisiti patrimoniali, la valutazione delle passività assicurative nei confronti dei contraenti e la vigilanza transfrontaliera. Introduce altresì chiarimenti necessari e modifiche delle disposizioni attuative del principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. L'azione è necessaria all'adeguamento delle regole di solvibilità per il corretto funzionamento del mercato interno delle imprese assicurative.
- Nell'ambito del progetto per l'Unione dei mercati dei capitali (CMU), il piano d'azione della Commissione del 24 settembre 2020⁴ inserisce la revisione della direttiva in oggetto tra le misure per sostenere una ripresa economica verde, inclusiva e resiliente aumentando i finanziamenti accessibili alle imprese e gli investimenti a lungo termine, rimuovendo gli ostacoli normativi agli investimenti a lungo termine delle compagnie di assicurazione nell'ambito del processo di revisione della direttiva.
- L'azione è confluita nel paragrafo 19 delle Conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2020⁵, in cui si indica l'urgenza di rafforzare il ruolo degli assicuratori, delle banche e di altri investitori istituzionali come investitori a lungo termine e valutare i modi per incentivare tali investimenti nelle imprese (in particolare nelle PMI), senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria o la protezione degli investitori e garantendo un trattamento normativo adeguato al rischio degli investimenti a lungo termine.
- La revisione era prevista per il 2020 e avrebbe dovuto essere terminata entro la fine del 2021. I tempi sono però slittati anche per tenere conto dei mutamenti causati dalla pandemia Covid-19.

⁴ COM(2020) 590 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN>

⁵ EUCO 22/20. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/it/pdf>

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto si ritengono conformi all'interesse nazionale in quanto conformi agli obiettivi condivisi a livello europeo, sopracitati, e risolvono le principali disfunzioni emerse in questi anni di applicazione della direttiva Solvibilità II (entrata in vigore nel 2016).

La proposta di revisione della direttiva Solvibilità II, pubblicata il 22 settembre e presentata per la prima volta alla riunione del Comitato Economico e Finanziario (CEF) del 23 settembre (insieme alla proposta di direttiva sulla crisi delle imprese di assicurazione - IRRD) e poi all'Ecofin del 5 ottobre, rientra, come detto, tra le misure ritenute prioritarie ai fini della realizzazione della CMU. In quanto investitori con orizzonte di lungo termine, le imprese assicurative sono in grado di contribuire fortemente alla crescita economica a livello sistemico, mobilitando i fondi liquidi (i.e. depositi) verso investimenti che producano valore e in primo luogo verso investimenti nell'economia reale, aumentando così le possibilità di finanziamento per le imprese. La proposta tiene anche conto della situazione attuale per cui la regolamentazione deve mirare a permettere al settore di contribuire, oltre che all'Unione dei mercati dei capitali, anche al *Recovery* e al *Green Deal*, nuove direttrici della politica europea, per cui è fondamentale il contributo del settore privato, rappresentato *in primis* dagli investitori istituzionali tra cui le imprese assicurative, che svolgono una duplice funzione pubblicitaria sia di protezione dal rischio che di investimento a supporto della crescita.

La proposta è conforme all'interesse nazionale anche nell'ottica di armonizzazione della regolamentazione a livello europeo. In virtù del regime del passaporto europeo, infatti, sono numerose le imprese aventi sede in altri Paesi dell'Unione che operano liberamente (in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi) in Italia, pur rimanendo soggette in via principale alla disciplina e alla vigilanza dello stato membro d'origine. Di conseguenza, allineare il piano di gioco tra le imprese europee accresce la concorrenzialità delle imprese nazionali, aumenta la certezza di diritto incentivando anche investimenti dall'estero e allo stesso tempo garantisce una protezione degli assicurati più elevata e omogenea, soprattutto con riguardo all'attività transfrontaliera delle imprese di assicurazione. Tali interessi risultano ancora più rilevanti nel mercato attuale, in cui l'attività delle imprese sta diventando sempre più transnazionale.

La proposta della Commissione segue l'approccio del parere fornito dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni professionali (EIOPA) il 17 dicembre 2020⁶, contenente specifiche proposte tecniche volte a favorire il suddetto ruolo e al tempo stesso preservare l'obiettivo di un'elevata protezione agli assicurati tramite un robusto quadro prudenziale, su cui l'Italia si era espressa favorevolmente nei vari contesti istituzionali. L'approccio è quello del c.d. *balanced package*, ossia un approccio olistico volto a risolvere le rigidità emerse nel passato, cercando di evitare ingiustificati aumenti di tali requisiti, i quali, comunque, non possono essere esclusi a priori.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La delegazione italiana si è espressa con la maggioranza a favore della proposta della Commissione, tuttavia chiedendo ulteriori miglioramenti su alcune aree specifiche.

Il punto di maggiore interesse strategico nazionale riguarda le norme tecniche per il calcolo del c.d. *Volatility Adjustment (VA)*. Il VA è la misura di garanzia di lungo termine più utilizzata nel mercato

⁶ EIOPA-BoS-20-749

italiano ma la sua formulazione attualmente in vigore può limitare le capacità d'investimento nei titoli di Stato italiani. L'efficienza di questo strumento anticiclico, di cui negli anni scorsi sono state segnalate le incongruenze, è importante per permettere alle compagnie di continuare a sostenere il debito della Repubblica senza dover sopportare il rischio regolamentare connesso a temporanee oscillazioni degli spread nazionali (c.d. volatilità artificiale). Al riguardo, **la soluzione prospettata dalla Commissione è nel complesso soddisfacente, in particolare in quanto la proposta è in grado di correggere le disfunzionalità del VA, rendendo tale strumento maggiormente efficace nel ridurre la volatilità artificiale di bilancio.**

D'altra parte, si ritiene vi sia comunque la possibilità di apportare ulteriori correzioni e migliorie da l punto di vista tecnico, per assicurare l'effettività di questo strumento anche negli scenari più avversi, quando si procederà a declinare dettagliatamente le misure previste nella direttiva negli Atti delegati, le misure attuative c.d. "di secondo livello", sulle quali la Commissione non ha ancora presentato una proposta completa, limitandosi a indicare le linee che intende seguire per effettuare le relative modifiche.

Si precisa che tali Atti Delegati, in quanto norme tecniche, adottate dalla Commissione Europea, non sono sottoposti a una vera e propria negoziazione in sede di Consiglio, ma solo alla discussione tra esperti tecnici.

Con riguardo invece alle modifiche apportate direttamente alla direttiva (**Livello 1**), non vi sono particolari criticità. Oltre a ribadire l'intenzione di migliorare la volatilità, come sopra detto, **le modifiche maggiormente attenzionate dalla delegazione italiana in sede di negoziato riguardano il tema delle misure di attuazione della proporzionalità e quelle inerente lo svolgimento dell'attività su base transfrontaliera.** Circa il primo punto, si ritiene opportuno prevedere anche una valutazione qualitativa (ad esempio basata sulla qualità del governo societario) della Autorità di vigilanza sulla classificazione o meno dell'impresa nella categoria di profilo "Basso" ("Low Risk Profile"- LRP), in quanto i soli criteri quantitativi potrebbero far rientrare nella categoria LRP una impresa che in realtà non lo è. Per quanto riguarda invece lo svolgimento dell'attività su base transfrontaliera, considerando che una impresa è soggetta, in questo caso, alla vigilanza principalmente da parte dell'Autorità del paese di origine, alla quale è comunque imposto l'obbligo di cooperare con quella del paese di destinazione, si apprezzano i contenuti di alcune misure volte a rafforzare la cooperazione tra le predette Autorità (quali il conferimento di maggiori poteri all'Autorità europea (EIOPA) e la previsione di ispezioni congiunte delle Autorità di Vigilanza nazionali) ma nel contempo si ritiene vi sia spazio per apportare ulteriori migliorie, in un'ottica di massima tutela possibile degli assicurati.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta è corredata di una valutazione d'impatto⁷. La valutazione d'impatto individua una serie di opzioni strategiche preferite che mirano a risolvere le problematiche elencate nella Premessa. Il compromesso principale nell'affrontare tali problematiche riguarda l'impatto quantitativo complessivo della revisione. Si ricerca quindi, nell'attuale fase di negoziazione, di raggiungere un bilanciamento tra un aumento significativo dei requisiti patrimoniali, che ostacolerebbe il contributo

⁷ SWD(2021) 260 final.

degli assicuratori alla ripresa verde e sostenibile, e una loro diminuzione significativa che, d'altra parte, metterebbe in pericolo la tutela dei contraenti e la stabilità finanziaria.

Il provvedimento è neutro sotto il profilo finanziario ed allo stato attuale non richiede copertura finanziaria a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale.

In ogni caso si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una eventuale compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Possibili adeguamenti della normativa nazionale necessari per l'attuazione della direttiva, per cui si rinvia alla tabella di concordanza, in cui sono evidenziate le modifiche maggiormente rilevanti.
- Attesi effetti in termini di armonizzazione per tutti i soggetti coinvolti. Attesi effetti generali in termini di certezza del diritto.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Le modifiche a questa normativa non incidono sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrebbe essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Sono prevedibili ma non quantificabili *ex ante* oneri amministrativi e di attuazione moderati.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La combinazione delle opzioni prescelte dovrebbe:

- facilitare la capacità degli assicuratori di finanziare le imprese;
- incentivare gli assicuratori a tenere maggiormente conto dei rischi alla sostenibilità;
- promuovere l'integrazione di una visione a lungo termine nelle attività degli assicuratori, attenuando meglio l'impatto della volatilità del mercato;
- rafforzare la tutela dei contraenti grazie a una migliore integrazione del contesto caratterizzato da rendimenti bassi e al rafforzamento del coordinamento e della coerenza della vigilanza;
- contribuire a preservare la stabilità finanziaria.

Gli impatti più significativi sul mercato italiano, come su molti altri, riguardano le modifiche agli Atti Delegati, non inserite direttamente nella direttiva Solvibilità e in particolare: le misure sull'aggiustamento della volatilità, che migliorano sensibilmente i bilanci delle imprese assicurative italiane; le modifiche al metodo di estrapolazione del rischio, che impatteranno negativamente sui bilanci delle imprese di assicurazione ma sono necessarie a far sì che i bilanci riflettano l'attuale condizione dei tassi di interesse (bassi e per lungo tempo in cui si trova ormai da anni il mercato), e che comunque sarà introdotta gradualmente con un regime transitorio fino alla fine del 2031.

Poiché le modifiche che comportano una riduzione dei coefficienti di solvibilità degli assicuratori sarebbero attuate solo gradualmente, nell'arco di diversi anni, nel breve termine l'iniziativa libererebbe capitale che gli assicuratori potrebbero utilizzare per sostenere la ripresa economica (a livello europeo si stimano fino a 90 miliardi di euro; non sono attualmente disponibili valutazioni di impatto a livello nazionale).

Altro

- Tra cinque anni la Commissione effettuerà la prossima valutazione della direttiva Solvibilità II, comprese le modifiche di cui alla presente proposta, in linea con gli orientamenti della Commissione sul tema "legiferare meglio". La presente proposta non richiede un piano di attuazione.
- Altre amministrazioni interessate:
 - Ministero dello Sviluppo economico
 - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass)
- Si evidenzia che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto:</p> <p>Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Codice della proposta: COM(2021) 399 del 15/07/2021 - Codice interistituzionale: 2021/0219 (COD) - Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle finanze ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
4	Titolo IV, Capi I e II, artt. 51 bis, 51 ter, 51 quater	(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
29,	Art. 3 commi 2 e 4	aumentare le soglie in termini di dimensione per le esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, consentendo così l'esclusione delle imprese di dimensioni inferiori
Da 29-bis a 29-sexies; 51a, 77,	Art. 3bis, Art. 36-ter e art. 64 (riass)	Chiarisce all'articolo 29 l'applicabilità del principio di proporzionalità in relazione agli atti delegati e di esecuzione, in particolare introducendo il nuovo concetto di imprese a basso profilo di rischio
		Gli articoli da 29-bis a 29-sexies e l'art. 213-bis sono di nuova introduzione. L'articolo 29 bis stabilisce i criteri per l'individuazione delle imprese a basso profilo di rischio, che possono essere

		<p>integrati tramite atti delegati. L'articolo 29 ter stabilisce il processo per la classificazione in qualità di imprese a basso profilo di rischio.</p> <p>L'articolo 29 quater elenca le misure di proporzionalità disponibili "automaticamente" per le imprese a basso profilo di rischio e stabilisce le norme in caso di variazione del profilo di rischio. L'articolo 29 quinquies stabilisce il modo in cui le imprese non classificate come a basso profilo di rischio possono essere autorizzate a impiegare misure di proporzionalità. L'articolo 29 sexies stabilisce gli obblighi di informativa per le imprese a basso profilo di rischio.</p>
213-bis		<p>Articolo di nuova introduzione, che stabilisce i criteri per l'individuazione di gruppi a basso profilo di rischio, nonché le norme sul ricorso a misure di proporzionalità da parte di tali gruppi assicurativi</p>
35, 35-bis, 35-ter	Artt.47-quater, 189 e 190, Art. 30, comma 5	<p>Reporting</p> <p>Le modifiche dell'articolo 35 e il nuovo articolo 35 bis adattano gli obblighi di informativa per le imprese a basso profilo di rischio, in particolare per agevolare l'accesso ad esenzioni e limitazioni in materia di informativa per tali soggetti.</p> <p>Il nuovo articolo 35, paragrafo 5 bis, e il nuovo articolo 256 ter sulla relazione periodica di vigilanza da parte di imprese e gruppi stabiliscono i principi e la frequenza di tale relazione narrativa. Il nuovo articolo 35 ter stabilisce i termini per la presentazione delle relazioni e introduce la possibilità di modificarli laddove giustificato da circostanze straordinarie.</p>
51, 56	Art. 47-septies, art. 344-quaterdecies	<p>Disclosure</p> <p>I punti 26 e 83 modificano</p>

		rispettivamente l'articolo 51 e l'articolo 256 per modificare la struttura della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria redatta da imprese e gruppi, dividendone il contenuto in una parte rivolta ai contraenti e una parte rivolta ad altri portatori di interessi. L'art. 56 non è recepito in quanto atti di competenza della Commissione europea o di altri organi europei
51-bis		I punti 27 e 84 introducono attraverso i nuovi articoli 51 bis e 256 quater un obbligo di revisione per la situazione patrimoniale prudenziale, la situazione patrimoniale di gruppo e/o una singola relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria
25, 26	Art. 14, comma 2 (ass.) art. 59, comma 2 (riass.) Art. 203	La modifica dell'articolo 25 garantisce che ciascun rifiuto di un'autorizzazione, comprensivo di motivazioni, sia notificato all'EIOPA e registrato in una banca dati che può essere consultata dalle autorità di vigilanza. La modifica dell'articolo 26 introduce la possibilità di una valutazione congiunta di una domanda di autorizzazione su richiesta di una delle autorità di vigilanza che devono essere consultate dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine
30, 36, 42	Art. 192, commi 1 e 2; Art. 193, commi 1 e 3; Art. 195 commi 1 e 2; Art. 30-octies; Art. 195-bis comma 1-bis Art.47-quinquies Art. 76 e art. 63 comma 2	Le modifiche relative agli articoli 30, 36 e 42 mirano a rafforzare il monitoraggio del rispetto dei requisiti di competenza e onorabilità per quanto concerne i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o le persone che hanno altre funzioni chiave in seno all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'articolo 42, paragrafo 4, conferisce alle autorità di vigilanza il potere di richiedere la rimozione dal suo incarico di un membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o

		del titolare di una funzione chiave.
33-bis, 35, 149, 152-bis, 152-ter, 153, 159-bis	Art. 205 commi 1, 1-bis e 2-bis Artt.47-quater, 189 e 190 art. 17, comma 5; art. 19, comma 4; art. 23, comma 5; art. 24 comma 3 Art. 193, comma 6	<p>Il punto 15 introduce all'articolo 33 bis requisiti minimi per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in merito agli assicuratori e alle loro attività nello Stato membro ospitante.</p> <p>Le modifiche relative agli articoli 149 e 152 chiariscono che le imprese di assicurazione sono tenute a notificare variazioni sostanziali e rischi emergenti relativi alle attività assicurative transfrontaliere in corso. Le autorità di vigilanza dovrebbero scambiarsi tali informazioni.</p> <p>Il punto 58 dell'articolo 152 ter rafforza il ruolo dell'EIOPA nei casi transfrontalieri complessi nei quali le autorità di vigilanza coinvolte non riescono a raggiungere un parere comune nel contesto di una piattaforma di cooperazione.</p> <p>La modifica dell'articolo 153 garantisce un accesso tempestivo alle informazioni da parte di un'autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante.</p> <p>L'articolo 159 bis conferisce all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante il potere di chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informazioni sulla solvibilità dell'impresa e, in caso di forti preoccupazioni, di chiedere di condurre un'ispezione congiunta in loco. All'EIOPA viene conferito un ruolo nella risoluzione di controversie tra autorità di vigilanza.</p>
92, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 226, 227, 228, 229a, 230, 232,	Art 1 Art 210 e 210-bis 210-ter 210-quater	L'articolo 212 della direttiva Solvibilità II è modificato per facilitare l'individuazione delle imprese che

<p>233, 233-bis, 234, 246, 246-bis, 246- ter, 257, 258, 262</p>	<p>216-ter 216 quinquies 216-sexies 220-quinquies 220-octies 220-novies 216 septies Capo III STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO Art. 215-bis</p>	<p>formano un gruppo, in particolare per quanto riguarda i gruppi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e i gruppi orizzontali. La definizione di società di partecipazione assicurativa viene inoltre chiarita in modo analogo alle modifiche della definizione di società di partecipazione finanziaria nella direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.</p> <p>L'articolo 213 è modificato al fine di includere le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista direttamente nell'ambito di applicazione del quadro prudenziale dell'UE. Il nuovo paragrafo 3 bis prescrive una governance interna e una struttura societaria appropriate per i gruppi la cui impresa madre è una società di partecipazione, al fine di consentire una vigilanza di gruppo efficace. I paragrafi 3 ter e 3 quater sono inseriti per garantire poteri esecutivi adeguati compreso, come ultima istanza, il potere di richiedere al gruppo di operare una ristrutturazione.</p> <p>Il punto 64 modifica l'articolo 214 per chiarire quando un'impresa può essere esclusa dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, quando si può rinunciare alla vigilanza di gruppo o può essere esercitata a livello di un'impresa madre intermedia.</p> <p>Gli articoli 244, 245 e 265 sono modificati per estendere l'elenco degli indicatori sulla base dei quali le autorità di vigilanza del gruppo possono definire le operazioni infragruppo significative e le concentrazioni dei rischi, nonché per</p>
---	--	--

		<p>chiarire l'ambito di applicazione dell'informativa relativa a operazioni infragruppo.</p> <p>Il punto 86 introduce nel testo dell'articolo 258 un insieme minimo di poteri che possono essere applicati alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista.</p> <p>Il punto 87 modifica l'articolo 262 chiarendo gli obiettivi e i poteri necessari quando si applicano "altri metodi" per la vigilanza dei gruppi le cui imprese capogruppo hanno la loro sede principale al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE).</p> <p>Viene aggiunto un nuovo articolo 229 bis per dare la possibilità, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, di ricorrere a un approccio semplificato per l'integrazione di imprese partecipate non rilevanti nel calcolo della solvibilità di gruppo. Vengono introdotte delle soglie di rilevanza.</p> <p>Gli articoli 220, 222, 228, 230, 233, 234 e l'articolo 308 ter, paragrafo 17, sono modificati ed è inserito un nuovo articolo 233 bis con l'obiettivo di fornire i seguenti chiarimenti sulle norme che disciplinano il calcolo della solvibilità di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di imprese che possono essere incluse attraverso il metodo 2; - il modo in cui dovrebbe essere calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato nel caso di una combinazione di metodi; - le modalità di inclusione di imprese di altri settori finanziari, ad esempio enti creditizi, nel calcolo della solvibilità di gruppo; - le modalità per valutare i fondi propri del gruppo, in particolare il concetto di "libero da gravami", il trattamento di misure transitorie sulle riserve tecniche e sul tasso
--	--	--

		<p>privo di rischio nonché il trattamento degli elementi dei fondi propri che non possono essere effettivamente resi disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di utilizzo del metodo 1 o di una combinazione di metodi, le modalità per il calcolo della soglia minima del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. <p>Viene inoltre introdotto un "requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo" riveduto, che rispecchia le norme concernenti il requisito patrimoniale minimo a livello individuale.</p> <p>Gli articoli 246 e 257 sono modificati per chiarire l'applicazione, mutatis mutandis, a livello di gruppo delle norme in materia di governance applicabili alle singole imprese. Tali modifiche comprendono il ruolo dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa madre e richiedono che i gruppi assicurino la coerenza delle politiche scritte del gruppo con quelle adottate dalle imprese partecipate. Dette modifiche chiariscono infine che le persone incaricate di svolgere altre funzioni chiave all'interno di società di partecipazione assicurativa e di società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità.</p> <p>Vengono inoltre inseriti gli articoli 246 bis e 246 ter per specificare le modalità di applicazione delle nuove norme macroprudenziali a livello di gruppi assicurativi.</p>
Punto 21 - 45	Art. 30-ter e art. 63 (riass.)	L'articolo 45 è modificato per consentire alle imprese a basso profilo di rischio, alle imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive che soddisfano determinati

		<p>criteri I di effettuare la valutazione interna del rischio e della solvibilità ogni due anni anziché con cadenza almeno annuale</p>
132	Art. 37-ter e 64-bis	<p>Il punto 49 integra le considerazioni macroeconomiche di cui all'articolo 132 sul principio della persona prudente per gli investimenti. Gli assicuratori dovranno tenere conto di sviluppi plausibili macroeconomici e dei mercati finanziari nella loro strategia d'investimento nonché valutare la misura in cui i loro investimenti possono aumentare il rischio sistemico. Le autorità di vigilanza saranno tenute a fornire contributi a imprese specifiche per quanto concerne preoccupazioni macroprudenziali particolari</p>
Punto 54 - 144-bis, 144-ter, 144 quater		<p>nuovi articoli da 144 bis a 144 quinquies. L'articolo 144 bis introduce obblighi in materia di gestione della liquidità e pianificazione per assicurare la capacità di regolare gli obblighi finanziari nei confronti di contraenti. In particolare gli assicuratori dovranno sviluppare indicatori del rischio di liquidità per monitorarlo.</p> <p>L'articolo 144 ter consente alle autorità di vigilanza di intervenire quando le vulnerabilità in termini di liquidità non sono adeguatamente affrontate da un assicuratore. Le autorità di vigilanza avranno inoltre la possibilità, in situazioni eccezionali e come misura di ultima istanza, di imporre a singole compagnie o all'intero mercato il congelamento temporaneo delle opzioni di riscatto sulle polizze di assicurazione vita.</p> <p>L'articolo 144 quater introduce poteri di vigilanza destinati a preservare la solvibilità di determinate imprese in situazioni eccezionali, quali eventi economici o di mercato sfavorevoli che</p>

		<p>incidono su una parte predominante o sulla totalità del mercato assicurativo. Nel rispetto di criteri basati sul rischio e di salvaguardie specifiche, le distribuzioni ad azionisti e ad altri prestatori subordinati di una data impresa possono essere sospese o limitate prima di una violazione effettiva del requisito patrimoniale di solvibilità.</p>
106 (3)	Art. 45octies, comma 2, e Art.66-quater (riass)	<p>Il punto 44 modifica l'articolo 106, paragrafo 3, per consentire l'aggiustamento simmetrico del rischio azionario per aumentare o diminuire il fabbisogno di capitale di un massimo del 17 %, anziché del 10 %.</p>
304 (2)		<p>Il punto 90 sostituisce l'articolo 304, paragrafo 2, sul sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, il cui uso non dovrebbe più essere approvato, con una disposizione di grandfathering.</p>
77-quinquies, 77-sexies, 86, 111(1)	<p>Art. 36-sexies e art. 64 (riass.)</p> <p>Art. 36-septies e 64 (riass.)</p>	<p>I punti 39, 40 e 46 allineano rispettivamente l'articolo 77 sexies, l'articolo 86 e l'articolo 111 sul conferimento di poteri per gli atti delegati e di esecuzione alle modifiche di cui sopra. Inoltre il punto 40 introduce il conferimento di un potere nuovo per gli atti delegati sui criteri di ammissibilità delle attività nel contesto dell'aggiustamento di congruità. Gli artt. 86 e 111 non necessitano di recepimento in quanto riguardano competenze della Commissione e dell'EIOPA "Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione"</p>
45-bis	Art. 30-ter e art. 63 (riass.)	<p>Gli assicuratori dovranno individuare qualsiasi esposizione sostanziale a rischi relativi ai cambiamenti climatici e, se del caso, valutare l'impatto degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine sulla propria attività. Gli assicuratori classificati come imprese a basso profilo di rischio sono esentati</p>

		dalle analisi di tali scenari.
304-bis		<p>il nuovo articolo 304 bis contenente due mandati per l'EIOPA per quanto concerne i rischi di sostenibilità.</p> <p>All'EIOPA è conferito il mandato di esaminare entro il 2023 un trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni relative ad attivi o attività condotte associati sostanzialmente ad obiettivi ambientali e/o sociali nonché di riesaminare regolarmente l'ambito di applicazione e la calibrazione dei parametri della formula standard relativa al rischio di catastrofi naturali.</p>
77-bis, 77-quinquies, 86	<p>Art. 36-quater</p> <p>Art. 36-septies e 64 (riass.)</p>	<p>Il punto 37 sostituisce l'articolo 77 bis sulle norme per l'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Le modifiche richiedono che tale estrapolazione tenga conto, se disponibili, delle informazioni provenienti dai mercati finanziari relative alle durate laddove tale struttura per scadenza venga estrapolata. Il nuovo metodo di estrapolazione risultante viene introdotto gradualmente in modo lineare in un periodo che va fino al 2032, durante il quale gli assicuratori dovranno comunicare l'impatto del nuovo metodo di estrapolazione senza considerare l'introduzione graduale.</p> <p>Il punto 38 modifica l'articolo 77 quinquies relativo all'aggiustamento per la volatilità. I nuovi casi di utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità saranno soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza. Inoltre, nell'aggiustamento per la volatilità, viene presa in considerazione una percentuale superiore all'85 % dello spread aggiustato per il rischio. Al fine di attenuare il rischio che l'aggiustamento per la volatilità compensi oltre misura le perdite sugli</p>

		investimenti derivanti da un aumento degli spread di credito, viene introdotto un "rapporto di sensibilità allo spread di credito" specifico per l'impresa. Infine la componente nazionale dell'aggiustamento per la volatilità è sostituita da un macroaggiustamento per la volatilità per gli Stati membri la cui valuta è l'euro, al fine di attenuare l'impatto delle crisi dello spread a livello nazionale, evitando allo stesso tempo gli "effetti precipizio" (effetti cliff edge). (integrate dal punto 48 che modifica art. 122). Integrato con norme tecniche di livello secondario.
77	Art. 36-ter e art. 64 (riass)	Le modifiche consentirebbero l'uso di una valutazione deterministica prudente della migliore stima per gli obblighi relativi alla vita con opzioni e garanzie non considerate rilevanti anziché ricorrere a tecniche di valutazione stocastica
112	Art. 46bis e art. 66-quarter (riass)	Il punto 47 modifica l'articolo 112 per imporre alle imprese che utilizzano un modello interno per comunicare periodicamente alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.
122	Art. 46undecies e 66-quater (riass)	introduce nell'articolo 122 delle salvaguardie quando un modello interno tiene conto dell'effetto di variazioni dello spread di credito sull'aggiustamento per la volatilità ("aggiustamento dinamico per la volatilità").
109, 111, 139, 144	Art. 45 duodecies e 66-quater (riass.) 111 atti delegate 222-bis Artt. 240 e 242	Il nuovo art. 109 introduce delle semplificazioni nella formula standard quando un modulo o un sottomodulo di rischio non è rilevante, a condizione che siano soddisfatti taluni criteri specifici.
138	Art. 222	Il punto 51 modifica l'articolo 138 per

		garantire che l'EIOPA, anziché le autorità nazionali di vigilanza, consulti il CERS prima di dichiarare una situazione eccezionalmente avversa.
308 ter, quarter, quinquies		I punti 95 e 96 modificano rispettivamente l'articolo 308 quater sulla misura transitoria dei tassi d'interesse privi di rischio e l'articolo 308 quinquies sulla misura transitoria delle riserve tecniche. Le nuove approvazioni del ricorso a tali misure transitorie sono limitate a un elenco chiuso di circostanze. Inoltre le imprese che fanno ricorso a tali misure dovranno divulgare le motivazioni per tale ricorso nonché una valutazione e le misure per ridurre la dipendenza dalle misure.